

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
RICORRONO**

	NOME	COGNOME	C.F.	ATENEIO	PUNTEGGIO
1	Claudio	Izzo	ZZICLD78L06L083R	Università del Molise	22
2	Giuseppina	Pitocchi	PTCGPP80R67L083Y	Università del Molise	20
3	Luigi	Castallo	CSTLGU87C24L083W	Università di Cassino	18
4	Paola	Palumbo	PLMPLA74E45E335V	Università di Bergamo	21,5
5	Giovanni	Scialdone	SCLGNN93C04B715X	Università di Urbino	23
6	Senese	Giuseppe Guglielmo	SNSGPP86H21A5L9U	Università Suor Orsola Benincasa	18,5 I Grado 21,5 II Grado
7	Grossi	Giulia	GRSGLI93D53E791F	Università Suor Orsola Benincasa	25,5 I Grado 25,5 II Grado

elettivamente domiciliati in Caserta al Viale delle Querce, n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Bove, con l'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.: CNDGPP73C29F839P) e l'Avv. Marco Ippolito Matano (C.F.: MTNMCP84D02B963D) che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136, comma 2 e 176, comma 3 c.p.c., le comunicazioni all'utenza Fax: 0823/1848215 ovvero all'indirizzo PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it e PEC: marco.matano@pec.it.

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis*, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis*, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 4) Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis*, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

- 5) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 6) Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 7) Università degli Studi del Molise, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 8) Università degli Studi di Cassino e per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 9) Università degli Studi di Bergamo, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 10) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

E NEI CONFRONTI DI, QUALE CONTROINTERESSATO,

Russo Rosaria, Via S. Antonio I Trav., Pietramelara (81051 - CE)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- a) Del Decreto Rettorale n. 424 del 24.04.2019 e n. 430 del 30 Aprile 2019, dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- b) Del Decreto Rettorale n. 316 del 29/04/2019 dell'Università del Molise con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- c) Del Decreto Rettorale 29/04/2019 dell'Università di Bologna con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;

- d) Del Decreto Rettorale n. 142 del 19/04/2019 dell'Università di Urbino con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- e) Del Decreto Rettorale del 19.04.2019 dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di primo e secondo grado;
- f) di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso il D.M. 92 del 09.02.2019 con il quale è stato pubblicato il bando di concorso per l'accesso al TFA Sostegno 2018/19 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto l'accesso alle prove scritte per tutti coloro che avevano conseguito il punteggio minimo di 18/30 e la formazione di una graduatoria unica nazionale

FATTO

Il MIUR resistente, con il DM 92/2019, ha pubblicato il bando di concorso per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado a decorrere dall'anno accademico 2018/19.

I ricorrenti sono tutti docenti in possesso di laurea ed hanno presentato domanda per la partecipazione al concorso TFA Sostegno 2019, sostenendo la prova scritta di preselezione con un punteggio pari o superiore alla soglia di 18/30, rivelatosi insufficiente per essere ricompresi nel contingente di posti reso disponibile dagli Atenei.

Diversamente da quanto previsto negli scorsi anni, è stata eliminata la soglia minima per accedere alla fase successiva.

L' art. 4 del DM 91/2019, infatti, nel disciplinare le modalità di accesso alla prova scritta del concorso, stabiliva: *"1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 2. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua*

italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0(zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 3. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...".

Sta di fatto, però, che i bandi dei singoli Atenei hanno introdotto la presenza di una soglia per la preselezione, prevedendo la possibilità di ammettere alla prova scritta del concorso un numero di candidati pari al doppio rispetto a quelli ai posti banditi, consentendo, così, la partecipazione alla seconda prova a prescindere dal punteggio ottenuto.

Ciò ha inevitabilmente prodotto il sorgere di evidenti disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla stessa procedura di selezione ma concorrendo in Atenei diversi.

Ed invero, in alcune sedi universitarie, hanno superato la prova preselettiva candidati che hanno conseguito un punteggio molto basso o addirittura pari a zero.

Solo a titolo di esempio si consideri che nell'Ateneo di Urbino, un candidato ha superato la preselezione con zero punti, essendo infatti i posti previsti dal bando 100 ed i candidati presentatisi solo 180, quindi meno del doppio.

Tale candidato, pertanto, avrà la possibilità di partecipare alla fase successiva della selezione pur non avendo risposto correttamente ad alcuna delle domande del test preselettivo.

I ricorrenti, invece, pur avendo tutti conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30 non hanno avuto la possibilità di accedere alla prova scritta in quanto non sono rientrati nel contingente pari al doppio dei posti disponibili messi a concorso nell'Università di riferimento.

E' palese, pertanto, la disparità di trattamento rispetto ad altri Atenei dove non sono stati ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio più alto. A ciò si aggiunga che le modalità di determinazione delle graduatorie, che non hanno previsto la redazione di un'unica graduatoria nazionale ma distinte per ogni Ateneo potrebbe far residuare dei posti vacanti, in quanto il numero di candidati idonei utili sarà inferiore al numero di posti riservati dal bando.

Sarebbe stato, pertanto, più logico e razionale prevedere la possibilità per i candidati risultati idonei di poter accedere ai posti rimasti vacanti presso altre sedi universitarie.

L'esclusione dei ricorrenti operata dal provvedimento impugnato, quindi, appare nulla ed illegittima, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 110, L. N. 107/2015; ARTT 400 E 402, D.LGS. N. 297/1994, ART. 3 E 4, L. N. 341/1990 ART. 2, L. N. 244/2007; ART. 3, D.P.R. N. 19/2016; D.M. 30 GENNAIO 1998, n. 39: ARTT. 5 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249.

A) La vigente disciplina per l'accesso ai TFA è dettata dal regolamento di cui al Decreto 10 settembre 2010, n. 249, emanato ai sensi e in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva previsto che *"nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227"*.

Il legislatore ordinario ha dunque demandato all'Amministrazione, in sede regolamentare, di disciplinare e curare la formazione iniziale del personale docente, formazione.

Con D.M. 10 settembre 2010. n. 249, è stato pertanto approvato, per l'appunto, il regolamento concernente la "disciplina dei requisiti e delle modalità della

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 244".

Detto regolamento, agli articoli 3, 7, 8 e 9, ha disciplinato i percorsi formativi preordinati alla acquisizione delle competenze necessarie per l'insegnamento, prevedendo il loro completamento con lo svolgimento di un tirocinio formativo attivo finale comprensivo dell'esame con valore abilitante.

In particolare, il successivo articolo 10 ha previsto la istituzione dei corsi di tirocinio formativo attivo, regolamentandone lo svolgimento, precisando al comma 4, nel testo novellato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 81, che gli accessi al tirocinio formativo attivo *"sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ai sensi dell'art. 5"* (disposizione quest'ultima che demanda al Ministero dell'Istruzione di definire annualmente gli accessi ai percorsi formativi sulla base del fabbisogno del personale docente).

La limitazione all'accesso alle ulteriori prove del concorso contenuta nel bando impugnato è irragionevole, irrazionale, illogica e discriminatoria e, conseguentemente, sicuramente illegittima per contrasto con norme costituzionali immediatamente precettive e, segnatamente, con gli art. 3, 4 e 51 della nostra Costituzione.

Le norme del Bando di concorso impuginate, infatti, a causa dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza della disciplina assegnata al concorso in esame, violano i principi di uguaglianza e parità nell'accesso ai pubblici uffici, d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di "concorsualità".

Il presupposto fondamentale del principio di uguaglianza, sancito dal Costituente all'art. 3 della Carta, è, infatti, come indicato più volte dalla Corte Costituzionale (cfr: Sent. nn. 138 e 208 del 1984), l'esigenza che il Legislatore ordinario adotti la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe.

La stessa Corte Costituzionale, poi, ha, in innumerevoli occasioni, chiarito che: ***"Il principio di uguaglianza è osservato quando la diversità di disciplina fra situazioni omogenee è razionalmente giustificata"*** e che lo stesso principio non risulta, invece, violato solo quando ***".....il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di disciplina"***.

Il combinato disposto degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, quindi, tutela e garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini ed il diritto al lavoro nella fase d'accesso ai pubblici uffici (che, nel caso di specie, si realizza attraverso

l'ammissione al concorso in condizioni di parità e senza ingiustificate discriminazioni).

La Corte costituzionale ha evidenziato che il principio tutelato dall'art. 3 in parola è espressione di un generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento che deve essere rispettato anche dalle disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi. Tali disposizioni, quando abbiano un contenuto irrazionale e penalizzante, non superano il giudizio di compatibilità con la citata norma costituzionale (cfr.: T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 30 giugno 2001, Sent. n. 432).

Ciò perché il sistema del concorso costituisce la procedura tipica ed ordinaria per l'assunzione nei pubblici impieghi, in tal modo essendo rispettato anche l'art. 51 della Costituzione, recante il principio di uguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici e dell'obbligo di selezione finalizzata all'ottenimento della migliore scelta per la p.a. (cfr.: Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2000, Sent. n. 4311; Consiglio Stato, sez. V, 4 novembre 1996, Sent. n. 1307).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'art. 51 Cost., nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende certamente sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste. (cfr.: Corte costituzionale, 31 marzo 1994, n. 108).

La stessa Corte ha anche affermato che la regola del pubblico concorso può ritenersi rispettata appieno solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (cfr.: sent. n. 194/2002) e non si superi " *... il limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione*" (cfr.: sent. n. 141/1999).

In base ai citati principi l'amministrazione è tenuta, nelle procedure per l'accesso al pubblico impiego, a fare tutto quanto è in suo potere per avere un ventaglio ampio di concorrenti, in modo da poter effettuare la scelta dei candidati più meritevoli e più idonei, da un punto di vista culturale e attitudinale, all'espletamento delle funzioni per le quali è stato bandito il concorso.

La finalità tipica ed ineliminabile dei pubblici concorsi, infatti, è quella della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso, sicché è

interesse primario dell'amministrazione favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti; pertanto, in considerazione di ciò e del fatto che l'art. 51 cost. stabilisce che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza, l'ammissione alle diverse e progressive prove previste nei pubblici concorsi non può essere in alcun modo limitata da discriminazioni che non siano, oltre che espressamente previste, fondate su giustificate motivazioni riconducibili al superiore principio di ragionevolezza. (cfr.: Corte Costituzionale, 16 maggio 2002, Sent. n. 194).

E' evidente come, nel caso di specie, non vi sia alcuna razionale giustificazione per la limitazione operata dal Ministero, basata su un'irrazionale ed inspiegabile violazione, non solo delle citate norme costituzionali, ma anche della disposizione di cui all'art. 400 – comma XI – del D.LGS. 297/94.

L'aver previsto apposite clausole di sbarramento costituisce, dunque, un'ulteriore scelta illogica, irrazionale, ingiustificata ed illegittima per contrasto diretto, ancora una volta, con gli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che *"...dovendo le selezioni di tipo concorsuale mirare unicamente alla individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici, solo un numero adeguato di aspiranti è in grado di garantire la scelta, pur all'interno di soggetti dotati di particolare esperienza, del candidato più idoneo a ricoprire l'incarico"* (cfr.: C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 50 del 12/01/2005).

Tale pronuncia s'inserisce nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale che, come visto in precedenza, afferma la necessità che qualsiasi selezione mirante a costituire un rapporto di pubblico impiego sia strutturata in modo da garantire il maggior numero di partecipanti e le condizioni di uguaglianza tra di essi, al fine ultimo di consentire la "migliore scelta" della p.a.; tale indirizzo si è consolidato ancora nella più recente giurisprudenza costituzionale.

Il C.d.S. ha ricordato, nella citata pronuncia, che la Corte Costituzionale ha di recente ribadito come non si possano *"irragionevolmente"* privilegiare *"le aspettative di singoli aspiranti rispetto all'interesse oggettivo della pubblica amministrazione"* (che esige *"la selezione tecnica ... dei soggetti effettivamente più qualificati e capaci"*), disattendendo, nel contempo, *"il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici"* (C. Cost., n. 34 del 20 – 26 gennaio 2004).

La Corte Costituzionale ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, comma 3, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (cfr.: sentt. nn. 194/2002, 1/1999, 333/1993, 453/1990 e

81/1983) ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

Senza sottacere che il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente negli anni precedenti (i concorsi a cattedre non si sono svolti per oltre dieci anni, durante i quali si è sistematicamente fatto ricorso agli incarichi annuali) deve necessariamente essere inteso come idoneo a radicare nei docenti ricorrenti il legittimo affidamento alla previsione di una procedura concorsuale che ne garantisca l'accesso più ampio possibile.

Nel caso di specie, quindi, non si riesce a trovare alcuna motivazione razionale per giustificare la scelta operata dall'amministrazione di voler limitare l'accesso alle ulteriori fasi del concorso soltanto a coloro che avessero superato la prova preselettiva rientrando nel contingente pari al doppio dei posti disponibili, parametrandolo così alla previsione del comma 10 dell'art. 400 del D.LGS 297/94 (norma che regola le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale di un concorso del personale della scuola), quando è stata la stessa Amministrazione a precisare che il punteggio de quo non sarebbe stato preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del voto finale.

Logico, corretto e conforme alle citate norme costituzionali sarebbe stato, invece, rapportare il punteggio minimo valido per l'accesso alle successive prove del concorso alla disposizione di cui al successivo comma 11 del richiamato art. 400 del D.LGS 297/94, secondo cui *"l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva."*

Non v'è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, vi sia stata una chiara lesione di tali principi, e l'agere amministrativo abbia compromesso in maniera irrimediabile il rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed abbia operato una chiara discriminazione in danno dei ricorrenti.

Per quanto detto, appare evidente che i provvedimenti impugnati siano in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, con i principi di uguaglianza e parità di accesso al lavoro pubblico, di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della p.a. (cfr.: TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 febbraio 2001, Sent. n. 932).

B) Le prove di un pubblico concorso, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma II bis, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale.

Lo strumento della procedura preselettiva serve per fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti ai concorsi, che ha finito per aggravare notevolmente i tempi e le operazioni connesse all'espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura la durata delle prove concorsuali.

La preselezione è, pertanto, finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti, anche al fine di accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in ordine ai contenuti delle normative vigenti, in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e per escludere, viceversa, quanti non posseggono un bagaglio culturale minimo.

La *ratio* della procedura risponde, in pratica, ad un'esigenza di semplificazione del concorso, con la riduzione del numero dei partecipanti alle prove scritte ottenuta mediante la previa individuazione dei soggetti per i quali sia risultato accertato il possesso di una adeguata preparazione.

Sta di fatto, però, che la prova preselettiva, così come strutturata dal MIUR, si pone in aperto contrasto con quanto previsto dal citato D.Lgs. 297/1994, il quale, da un lato, disciplina specificamente le diverse fasi in cui dovrebbe articolarsi il concorso per il reclutamento del personale docente e, dall'altro, individua le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri di valutazione dei candidati.

In particolare, per quanto concerne il primo punto, appare opportuno evidenziare la palese illegittimità della prova preselettiva introdotta dal bando di concorso a TFA pubblicato con il D.M. 92/2019, in quanto la stessa risulta del tutto avulsa rispetto alle indicazioni fornite dall'art. 400 del D.Lgs. 297/1994.

Ed invero, l'art. 4 del bando TFA ha introdotto una prova preselettiva volta senza tener conto dell'unico parametro di valutazione che il Ministero avrebbe dovuto adottare nella preparazione dei quesiti, cioè quello della capacità di trattazione su "*...argomenti culturali e professionali...*", ai sensi dell'art. 400, n. 6 del D.Lgs. 297/1994.

In buona sostanza, la prova preselettiva in questione, non essendo basata, come detto, su argomenti culturali e professionali, ha vanificato la funzione tipica della

procedura concorsuale quale strumento di selezione dei candidati migliori, in possesso di una preparazione culturale e professionale più solida rispetto agli altri partecipanti.

A ciò si aggiunga che, per il superamento della prova preselettiva, già di per sé illegittima, il bando di concorso, come già spiegato al precedente punto A), ha previsto la realizzazione di un punteggio minimo tale da rientrare in un contingente pari al doppio dei posti disponibili su 60 domande sottoposte ai candidati.

Tale limite, tuttavia, è stato determinato in modo del tutto arbitrario ed irragionevole dall'Amministrazione resistente.

Sul punto, va, innanzitutto, considerato che il punteggio realizzato con la prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito, da determinarsi, quindi, soltanto attraverso la somma del punteggio realizzato al termine degli scritti, degli orali e della valutazione dei titoli.

Ne consegue, pertanto, l'inapplicabilità alla prova preselettiva *de qua* del criterio di valutazione previsto dall'art. 400, n. 10 del D.Lgs. 297/1994.

Applicabile, viceversa, doveva e deve ritenersi unicamente la disposizione di cui al successivo comma 11, il quale testualmente recita "*...l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva...*".

Alla luce di ciò, il punteggio arbitrario ricollegato non ad un risultato minimo bensì ad un contingente pari al doppio dei posti disponibili in ciascun Ateneo previsto dal bando, dovrà essere riparametrato al disposto dell'art. 400, n. 11 del D.Lgs. 297/1994 e, conseguentemente, ricondotto ad un valore minimo di 18/20 che, espresso in decimi, corrisponde a 6/10.

Conseguentemente, dovrà essere necessariamente disposta l'ammissione dei ricorrenti alle successive prove del concorso, avendo gli stessi totalizzato un punteggio pari o superiore a 18.

C) VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 4, D.I. N. 460/1998 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, OMESSA MOTIVAZIONE, DISCRIMINATORIETA' E SVIAMENTO DI FUNZIONE.

Il bando di concorso per l'accesso al TFA Sostegno, inoltre, non prevedeva alcuna soglia minima di sbarramento per quanto riguarda la prova pre selettiva, il superamento della quale era presupposto indispensabile per l'accesso alla prova scritta.

I singoli Atenei, però, nei bandi con i quali si è dato avvio alla procedura di

reclutamento per il TFA sostegno hanno stabilito che potevano accedere alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, a prescindere dal punteggio conseguito alla prova pre selettiva.

I candidati, inoltre, potevano presentare la domanda di iscrizione in un solo Ateneo, salva la possibilità di ottenere il trasferimento in altra sede nel caso in cui fossero residuati dei posti disponibili.

Tale modalità di selezione dei candidati ammessi alla prova scritta, però, illogica ed irrazionale nonchè contrastante con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Ed invero, il MIUR, al fine garantire parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale avrebbe dovuto prevedere la predisposizione di una graduatoria unica nazionale dei punteggi conseguiti.

La scelta dell'Ateneo da parte dei candidati che avevano conseguito un punteggio utile per essere ricompresi nei posti disponibili, sarebbe dovuta avvenire secondo le modalità dell'interpello.

In pratica, redatta la graduatoria il MIUR avrebbe potuto convocare i singoli candidati che, volta per volta, avrebbero potuto scegliere l'Ateneo nel quale partecipare alle prove concorsuali.

Inoltre, il principio dell'interpello avrebbe consentito di dare assoluta prevalenza ad un criterio meritocratico di scelta dell'Ateneo fondato sul punteggio conseguito alla prova pre selettiva.

Così operando, peraltro, si sarebbe scongiurate evidenti situazioni di evidenti disparità di trattamento il cui esempio più evidente si è manifestato presso l'Ateneo di Urbino nel quale, a fronte di 100 posti disponibili, hanno partecipato alla prova pre selettiva soltanto 180 candidati.

Considerato che il bando consentiva di ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili (e quindi 200 persone), tutti i partecipanti presso l'Università di Urbino sono stati ammessi alla successiva prova concorsuale.

Orbene, in palese violazione del principio di non discriminazione e dell'unico criterio meritocratico su cui dovrebbe fondarsi una procedura concorsuale, è stato ammesso a partecipare alla prova scritta anche un candidato che aveva conseguito punteggio zero, mentre i ricorrenti sono stati esclusi dal concorso pur avendo totalizzato punteggio pari o superiori a 18.

La mancanza di una graduatoria nazionale, inoltre, ha reso impossibile ai ricorrenti verificare se fossero residuati posti disponibili presso altre Università data l'estrema difficoltà di consultare tutte le graduatorie dei singoli Atenei,

alcuni dei quali non hanno nemmeno provveduto alla pubblicazione sui propri portali telematici (per es. Università Molise).

Tale omissione da parte del Miur, infatti, ha comportato un evidente disparità di trattamento tra i docenti che, con il medesimo punteggio di altri docenti ammessi in altro Ateneo, si vedono esclusi dalle prove scritte.

Di qui l'eclatante eccesso di potere che inficia gli atti impugnati.

Da tutto ciò consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per eccesso di potere e, pertanto, vanno annullati.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Da quanto esposto in ricorso si evince il *fumus boni juris*.

E' di facile evidenza, altresì, l'urgenza di prevenire il danno grave ed irreparabile che subirebbero i ricorrenti per effetto degli atti impugnati.

Le successive prove del concorso saranno espletate a breve ragion per cui è chiaro che, ove non si provvedesse con immediatezza alla sospensione degli effetti degli atti impugnati ed all'ammissione di tutti i ricorrenti, gli stessi subirebbero l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di partecipare alle successive fasi del concorso e di essere eventualmente inseriti nella graduatoria finale dei vincitori (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n. 1332).

Una volta esauritasi tutta la procedura, poi, con relativa approvazione della graduatoria finale, nessuna tutela sarebbe possibile accordare ai ricorrenti, i quali vedrebbero definitivamente compromesso il proprio diritto e la propria legittima aspettativa al conseguimento della qualificazione professionale (cfr.: Ord. C.D.S. Sez. IV 5.12.1995 n. 1823).

E' evidente, quindi, che, ove non si provvedesse prontamente a tutelare il diritto dei ricorrenti, gli stessi subirebbero anche l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di essere eventualmente immessi in ruolo.

Ciò posto, considerato che è imminente lo svolgimento delle prove, ragion per cui è necessario pronunciarsi con estrema sollecitudine, si chiede disporsi l'immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati consentendo ai ricorrenti di partecipare alle successive prove concorsuali.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Concernendo il presente gravame l'impugnazione delle citate graduatorie per i motivi sopra indicati, cui è conseguita l'illegittima esclusione dei ricorrenti dalla procedura di selezione, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari, in ragione dell'elevato

numero delle persone da chiamare in giudizio e dell'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, occorre dar corso alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.mo TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre, ove ritenuto necessario, che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prescrivendone le relative modalità.

Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti Avvocati

P.Q.M.

I ricorrenti, così come rappresentati e difesi, a mezzo dei sottoscritti Avvocati, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensiva, Voglia così provvedere: 1) Dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, 2) Annullarli; 3) Dichiarare, conseguentemente, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla successiva fase della procedura concorsuale di cui è causa. Con vittoria di competenze professionali di giudizio.

Il presente ricorso ha per oggetto procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Salvezze tutte

Caserta 05.06.2019

Avv. Giuseppe Cundari

Avv. Marco Ippolito Matano